

Codice A1416B

D.D. 21 dicembre 2018, n. 925

Sistema regionale dei flussi informativi sanitari - Adeguamento dei flussi informativi in attuazione alla D.G.R. n. 13-6981 del 30 dicembre 2013.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

- approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A - DMRP – Flusso informativo dei dispositivi medici Disciplinare Tecnico;
 - Allegato B - Flusso informativo delle prestazioni in emergenza-urgenza del sistema 118 tracciato record EMUR;
 - Allegato C - STER: FAR-CAVS/SIAD – Flusso informativo regionale delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali;
 - Allegato D - Flusso informativo ricoveri ospedalieri (SDO) Disciplinare Tecnico – Tracciati XML competenza 2018
 - Allegato E - Flusso informativo ricoveri ospedalieri (SDO) Disciplinare Tecnico – Tracciati XML competenza 2019;
- demandare al CSI-Piemonte, nell'ambito dei servizi in continuità, l'aggiornamento della versione elettronica della succitata documentazione tecnica, garantendone la disponibilità della stessa al seguente indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/143-flussi-informativi-regionali> e sessioni collegate;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione della determinazione sul BURP.

Il Dirigente Responsabile
dott. Antonino RUGGERI

Il Funzionario estensore
dott. Antonio ROSA